

**BILANCIO**

---

**D.Lgs. 139/2015: le modifiche alla Nota Integrativa**

di Federica Furlani

Come già anticipato in precedenti contributi il **D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015**, in attuazione alla **direttiva europea 2013/34/UE, relativo ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati**, ha, tra le altre cose, modificato l'art. 2427 c.c. dedicato al contenuto della Nota integrativa.

Le modifiche, ricordiamo, interesseranno i bilanci degli esercizi aventi inizio al 1° gennaio 2016, ovvero il bilancio 2016 per le società con esercizio coincidente all'anno solare, fatte salve eventuali modifiche necessarie, ai fini comparativi, anche al **bilancio 2015**.

Le modifiche alla Nota integrativa (art. 2427 c.c.) sono principalmente disposte dall'art. 6 co. 9 del citato D.Lgs. 139/2015.

Premessa fondamentale è che, in base alla nuova formulazione dell'art. 2427, co. 2, le informazioni in Nota integrativa vanno riportate **secondo l'ordine in cui le voci di stato patrimoniale e conto economico sono riportate nei relativi schemi**.

Le novità riguardano:

- **n. 3):** non è più richiesta la **composizione** della voce "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", ma solo dei "**costi di sviluppo**", in quanto non è più ammessa la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità che vanno considerati come costi d'esercizio;
- **n. 7):** la **composizione** delle voci "**ratei e risconti attivi**", "**ratei e risconti passivi**" e "**altri fondi**" va indicata **indipendentemente dal loro ammontare**. Nella precedente versione era richiesta solo se di ammontare apprezzabile;
- **n. 10):** la **ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni** secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre indicata. Nella precedente versione era richiesta solo se significativa;
- **n. 13):** è stata eliminata la richiesta della composizione delle voci "**proventi straordinari e: "oneri straordinari"** di ammontare apprezzabile, essendo venuta meno l'area straordinaria in bilancio, e sostituita dall'indicazione dell"**"importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali"**";
- **n. 16):** oltre all'ammontare dei compensi spettanti agli **amministratori** ed ai **sindaci**, vanno ora indicate anche le eventuali **anticipazioni e crediti** concessi agli stessi soggetti, precisando il tasso di interesse, le **principali condizioni** e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per

ciascuna categoria;

- **n. 18):** oltre all'indicazione delle azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni emessi dalla società, vanno indicati gli eventuali **warrants** e **opzioni**;
- **n. 22-bis):** le **operazioni realizzate con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato**, (con importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio) **vanno indicate sempre**. Nella precedente versione l'indicazione era richiesta solo se le operazioni erano rilevanti.

Sono stati inoltre aggiunti 4 nuovi numeri al primo comma con l'obbligo di riportare le seguenti nuove informazioni:

- **n. 22-quater):** natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**, che in precedenza erano contenuti nell'ambito della Relazione sulla gestione;
- **n. 22- quinquies):** nome e sede legale dell'impresa che redige il **bilancio consolidato** dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, e il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- **n. 22- septies):** la **proposta di destinazione degli utili o copertura perdite**.

La modifica all'art. 2427-bis c.c. dedicato alle **informazioni relative al “fair value” degli strumenti finanziari**, prevede che nella nota integrativa siano ora indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati oltre al loro fair value e alle informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano modelli e tecniche di valutazione; le variazioni di valore iscritte direttamente a conto economico o imputate a riserva del patrimonio netto. E' richiesta inoltre la predisposizione di una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

Infine ai sensi del modificato n. 6 dell'art., 2426 c.c., dedicato ai criteri di valutazione, nella Nota integrativa deve essere fornita una **spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento**.

Per quanto riguarda il contenuto della Nota integrativa per le società che redigono il **bilancio abbreviato**, il nuovo art. 2435-bis, co. 5, c.c. individua in modo esplicito le **informazioni obbligatorie da indicare**, mentre nella precedente versione venivano indicate quelle da omettere. Sono inoltre richieste **ulteriori informazioni** rispetto alla vecchia normativa: i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, le indicazioni sull'ammortamento dell'avviamento, l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, le nuove prescrizioni previste per le anticipazioni e i crediti concessi ad amministratori e sindaci, nonché le indicazioni richieste dai nuovi n. 22-quater, 22-quinquies e 22-septies.

Ricordiamo infine che per le c.d. **micro-imprese** è previsto **l'esonero dalla redazione della Nota integrativa**, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni previste

dai n. 9) e 16) dell'art. 2427 c.c. (così come modificato dal D.Lgs. 139/2015).